

CAMERA DEI DEPUTATI N. 440

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIGNI, BELLINI

Disposizioni finanziarie per favorire interventi
di carattere ambientale

Presentata il 4 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende proseguire il cammino, già avviato da questo Parlamento, in materia di fiscalità ecologica. Gli impegni assunti dal nostro Paese nel novembre 1997 con la firma del Protocollo di Kyoto ai fini di una riduzione delle emissioni di gas serra nell'atmosfera, il patto per l'energia e l'ambiente, le misure di fiscalità ecologica previste dalla legge finanziaria per il 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 448), con l'introduzione della *carbon tax* e quelle previste dalla legge sulla razionalizzazione del sistema fiscale del 1999 (legge 18 febbraio 1999, n. 28), con l'introduzione di interventi con finalità ecologiche, sono tutti atti diretti a tutelare l'ambiente nell'ambito di

una riconversione ecologica dell'economia, utilizzando strumenti capaci di orientare le dinamiche di mercato.

La sostenibilità ambientale dello sviluppo deve essere sempre più un criterio regolatore della politica economica del nostro Paese.

È necessario quindi continuare ad orientare azioni e risorse pubbliche e private per la realizzazione di tali indirizzi. A tal fine lo strumento finanziario può essere considerato utile nel convogliare nel settore ambientale risorse raccolte sul mercato finanziario mediante apposite emissioni obbligazionarie così come previsto dall'articolo 1 della proposta di legge. L'agevolazione corrisposta a chi sceglie di comprare i

titoli considerati, rispetto a titoli simili, consiste nell'esonerarli dall'applicazione di qualsiasi imposta. Va peraltro tenuto presente che questo strumento finanziario ha già ottenuto positivi risultati in Olanda, dove gli istituti di credito hanno avuto un ruolo determinante nel sostegno di progetti in campo ambientale.

L'articolo 2 dispone che le modalità quantitative di emissioni dei titoli in questione non possono essere inferiori a 1.000 euro. Inoltre, si stabilisce in tre anni il periodo di tempo in cui un titolo può rimanere sul mercato finanziario ed in

diciotto mesi quello previsto per i certificati di deposito.

L'articolo 3 dispone che la valutazione dei progetti in campo ambientale così finanziati sia di competenza delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ovvero in via sostitutiva delle regioni, rinviando ad un successivo regolamento i criteri e le modalità di valutazione dei progetti stessi.

Infine, con gli articoli 4 e 5 si provvede alla copertura finanziaria, utilizzando risorse relative alla *carbon tax*, prevista dalla legge finanziaria per il 1999.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, emessi con l'esclusiva finalità di costituire fondi destinati al finanziamento di interventi per la salvaguardia, la tutela ed il recupero dell'ambiente, nonché per interventi eco-compatibili, sono esenti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, e successive modificazioni, e della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai fondi di solidarietà in materia ambientale emessi ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Gli istituti di credito provvedono alla raccolta dei fondi di cui al comma 1 e forniscono la documentazione relativa ai progetti, ai fini della loro valutazione.

4. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede annualmente a fornire un rendiconto relativo alla gestione dei fondi di cui al comma 1 da parte dei singoli istituti di credito.

5. I fondi di cui al comma 1 sono soggetti a gestione separata.

ART. 2.

(Emissione dei titoli e delle obbligazioni).

1. Il lotto minimo di emissione di obbligazioni e di titoli di cui all'articolo 1 è stabilito in 1000 euro.

2. Le obbligazioni e i titoli di cui all'articolo 1 possono essere emessi per un periodo non superiore a tre anni, e non sono convertibili in azioni. Possono, altresì, essere emessi certificati di deposito, per un periodo non inferiore a diciotto mesi.

ART. 3.

(Progetti).

1. Sono finanziati, ai sensi dell'articolo 1, gli interventi diretti alla realizzazione di progetti valutati positivamente dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ovvero, in via sostitutiva, dalle regioni competenti.

2. I progetti di cui al comma 1 devono riguardare interventi relativi alla conservazione della natura, alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla produzione energetica da fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni nell'atmosfera di gas serra.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di valutazione dei progetti di cui al comma 1.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 8 della legge n. 448 del 1998).

1. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) a compensare il minore gettito erariale derivante dall'esenzione dall'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e dalla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai titoli ed alle

obbligazioni emessi per finanziare interventi di carattere ambientale ».

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0013600